



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

**Comando Provinciale  
Vigili del Fuoco**

**P I S A**

**Marco Frezza**

# Codice Penale

Il codice penale (R.D. 1398/30) regola i comportamenti dei cittadini la cui rilevanza sociale ne impone la regolamentazione di natura Pubblicistica

L'intero settore della prevenzione degli infortuni e della salute dei lavoratori è, attualmente, regolamentato da norme penali.



# Codice Penale

Art. 39: "i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice."

REATO	PENA PECUNARIA	PENA RESTRITTIVA
CONTRAVVENZIONE	AMMENDA	ARRESTO
DELITTO	MULTA	RECLUSIONE



# **D.Lgs. 81/2008**

## **TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.**



# D.Lgs. 81/2008

## TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO II  
LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III  
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI  
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

TITOLO IV  
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO XIII  
NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO V  
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO XII  
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA  
PENALE

TITOLO I  
PRINCIPI COMUNI

TITOLO VI  
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO XI  
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

TITOLO VII  
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

TITOLO X  
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO IX  
SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO VIII  
AGENTI FISICI



# Lavoratore

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari





# Lavoratore

l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;



# Datore di lavoro

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.



# Datore di lavoro

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,

# Datore di lavoro

Definizione di datore di lavoro [D.Lgs. 81/2008, art.2, lettera b)]

IL DATORE DI LAVORO PERSONA FISICA

Privato

Pubblico

In senso formale

In senso sostanziale

In senso formale

In senso sostanziale

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore

Il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera t), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa

Il dirigente al quale spettano i poteri di gestione

Il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto, indipendentemente dalla qualifica funzionale, ad un ufficio avente autonomia gestionale

di fatto

Chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ai lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire



# Datore di lavoro





# Preposto

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

# Coordinatore per la progettazione

redige il piano di sicurezza e di  
coordinamento

predispone un fascicolo adattato alle  
caratteristiche dell'opera contenente le  
informazioni utili ai fini della prevenzione e  
della protezione dai rischi cui sono esposti i  
lavoratori




# Organi di vigilanza





# Vigilanza





# **Nuovo Regolamento D.P.R. 151 / 2011**

**Semplificazione e  
applicazione della  
Segnalazione Certificata di  
Inizio Attività  
(SCIA)**



# Segnalazione Certificata

**Il titolare dell'attività:  
sotto la propria responsabilità,**

**SEGNALA**

**l'inizio dell'attività.**



# **Segnalazione Certificata**

## **Il titolare dell'attività**

**è consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445, degli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale e dell'art. 19, comma 6, L. 18/08/1990 n°. 241 e s.m.i., che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445.**



# **Segnalazione Certificata**

**Il tecnico:**

**Assevera**

**la conformità dell'opera alle pertinenti  
regole tecniche di prevenzione incendi  
nonché al progetto approvato dal  
Comando Provinciale VV.F.**

# **Segnalazione Certificata**

## **Il tecnico**

**è consapevole di assumere la qualità di persona  
esercitante un servizio di pubblica necessità ai sensi  
degli artt. 359 e 481 del codice penale e della  
responsabilità penale che con la segnalazione assume  
per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione  
degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del  
Codice Penale e dell'art. 19 - comma 6 – della  
L. 7/8/1990 n. 241, come modificato  
dalla L. 30/7/2010 n. 122**





# **Segnalazione Certificata**

**Si ritiene che la falsa attestazione giurata configuri il reato di cui all'art. 483 del Codice Penale**

**Falsità Ideologica commessa dal privato in atto pubblico: chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a due anni**



# **Segnalazione Certificata**

**Il perito giura di avere bene e fedelmente adempiuto ai propri obblighi.**

**Il delitto di cui all'art. 483 c.p. si configura in quanto l'art. 5 del R.D. n° 1366/1922 attribuisce all'atto asseverato la funzione di provare i fatti attestati dal privato**

# Codice Penale

## Art. 359

**Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.**

**Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:**

**1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato [c.p. 348, 498], quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;**



# Codice Penale

## Art. 359

**2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione [c.p. 360].**



# **Codice Penale**

**481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.**

**Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.**

**Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro**



# **Codice Penale**

## **Art.483**

**Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ; anni 2 di reclusione per falsa attestazione resa a pubblico Ufficiale**



# **D.Lgvo 08.03.2006 n. 139**

## **Art.20 Comma 1)**

**Chiunque , in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del C.P.I., ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del C.P.I. medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando trattasi di attività da cui derivano in caso d'incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni;.**





# **Art.19 LEGGE 07.08.1990 n. 241**

**6)**

**ove il fatto non costituisca più grave reato ,  
chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o  
asseverazioni che corredano la SCIA , dichiara  
o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei  
presupposti di cui al comma 1 è punito con la  
reclusione da uno a tre anni;**




# **D.Lgs. 758/1994**

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in  
materia di lavoro.



# Procedura D.Lgs. 758/1994



# D.Lgs. 758/1994

Il sistema sanzionatorio profilato dal T.U. (D.Lgs. 81/2008) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stato oggetto di una profonda rivisitazione ad opera del D.Lgs. n.106/2009.

maggior fermezza, mantenendo l'applicazione di sanzioni di natura penale, in tutte quelle ipotesi in cui rileva un rischio sostanziale per la salute e sicurezza dei lavoratori,

dall'altro si è previsto l'utilizzo di sanzioni di tipo amministrativo nei confronti di violazioni di natura puramente formale.



# D.Lgs. 758/1994

La pena del solo arresto, che rappresenta l'apice della gravità, viene prevista in due fattispecie contravvenzionali che sono:

la mancata ottemperanza all'ordine di sospensione dell'attività imprenditoriale impartito dall'organo di vigilanza

l'omissione della valutazione dei rischi per le aziende soggette a rischi particolari



# D.Lgs. 758/1994

La pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda viene applicata alla maggioranza delle contravvenzioni previste dal T.U. Sicurezza.

La pena della sola ammenda rileva per le violazioni di cui all'art. 55, commi 3, 4 e 5 lett.e) ed all'art. 159, comma 1 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si tratta di violazioni concernenti la valutazione dei rischi, le visite mediche dei lavoratori, le verifiche sull'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute, la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ecc.).



# D.Lgs. 758/1994

Le violazioni di tipo formale configurano, invece, illeciti di natura amministrativa (sempre a titolo esemplificativo si possono ricomprendere vari comportamenti antigiuridici in materia di comunicazioni inerenti la sorveglianza sanitaria al medico competente, le informazioni sugli infortuni sul lavoro agli enti assicuratori e sui nominativi degli rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le informazioni ai lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria, l'esposizione del tesserino di riconoscimento da parte dei lavoratori di aziende che svolgono attività di appalto e subappalto ecc).



# D.Lgs. 758/1994

## La sostituzione della pena

L'art. 302 del T.U, come novellato dal D.Lgs. n. 106/2009, prevede una specifica deroga a favore del trasgressore nelle ipotesi di contravvenzioni punite con pena del solo arresto.

Il giudice, in tali casi, può sostituire, su richiesta dell'imputato, la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato.





# D.Lgs. 758/1994

l'intento perseguito dal legislatore è quello di garantire, oltre alla reazione punitiva, il ripristino delle condizioni di sicurezza e di legalità mediante l'eliminazione dell'illecito e la regolarizzazione della situazione antigiuridica.

# D.Lgs. 758/1994

ripristino dei livelli di tutela privilegiando l'aspetto di prevenzione rispetto a quella meramente punitivo.

In tal modo si favorisce la scelta dell'imprenditore di utilizzo di norme tecniche e buone prassi che risultano strumenti più dinamici rispetto alle previsioni normative ed idonei a modificare il parametro di riferimento per il soggetto obbligato in relazione alla miglior soluzione tecnica disponibile in un dato momento.



# D.Lgs. 758/1994

La sospensione dell'attività imprenditoriale

l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro

in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.





**Grazie per  
l'attenzione**